



Raccolta della giurisprudenza

Ordinanza del Tribunale (Sezione delle impugnazioni) del 3 maggio 2017 – De Nicola / BEI

(causa T-70/16 P)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Personale della BEI – Molestie psicologiche – Responsabilità extracontrattuale – Errori di diritto – Impugnazione manifestamente infondata»

1. *Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale*

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 208)

(v. punto 10)

2. *Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento del dispositivo – Motivo inoperante*

[Art. 257 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 9]

(v. punto 14)

3. *Ricorsi dei funzionari – Competenza del giudice dell'Unione – Conclusioni volte ad ottenere una sentenza dichiarativa – Irricevibilità*

(Art. 270 TFUE)

(v. punto 17)

4. *Ricorsi dei funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Oggetto – Domanda finalizzata al risarcimento per i danni conseguenti a molestie psicologiche – Annullamento, per vizio di procedura, della decisione dell'amministrazione che nega la sussistenza di tali molestie – Mancata adozione di una nuova decisione – Carattere prematuro della domanda*

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

(v. punto 20)

5. *Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Sindacato del Tribunale sul diniego del Tribunale della funzione pubblica di disporre misure di organizzazione del procedimento o mezzi istruttori – Portata*

(Art. 256, § 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11)

(v. punto 23)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (giudice unico) del 18 dicembre 2015, De Nicola/BEI (F-104/13, EU:F:2015:164), e diretta all’annullamento parziale di tale sentenza.

Dispositivo

- 1) L’impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. Carlo De Nicola supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) nell’ambito del presente giudizio.